

Documenti collegati

[Comunicato stampa](#)

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 13 ottobre 2007

Delibera n. 280/07

MODALITÀ E CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387/03, E DEL COMMA 41 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 novembre 2007

Visti:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
- la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CE (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296/06 (di seguito: legge n. 296/06), e in particolare l'articolo 1, comma 1120;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125/07, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07, recante attuazione della direttiva 2004/8/CE (di seguito: decreto legislativo n. 20/07);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6/92, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità)

- 28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 42/02);
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
 - la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
 - la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);
 - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 317/06 (di seguito: deliberazione n. 317/06);
 - il documento per la consultazione 2 luglio 2007, n. 26/07, recante modalità e condizioni tecnico economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento per la consultazione);
 - le osservazioni al documento per la consultazione di cui al precedente alinea pervenute all'Autorità.

Considerato che:

- il combinato disposto dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 prevede che l'Autorità definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta:
 - da impianti di potenza inferiore a 10 MVA;
 - da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente;
 - ai sensi dell'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione di quella ceduta al Gestore dei servizi elettrici (di seguito: GSE) nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;
- l'articolo 1, comma 1120, della legge n. 296/06 ha, tra l'altro:
 - abrogato l'articolo 17, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, escludendo quindi i rifiuti non biodegradabili dal trattamento previsto per le fonti rinnovabili;
 - soppresso le parole: «o assimilate» all'articolo 22, comma 1, della legge n. 9/91;
 - soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 22, comma 5, della medesima legge;
 - soppresso le parole: «ed assimilate» all'articolo 22, comma 7, della legge n. 9/91;
 - soppresso le parole: «e assimilate» dalla rubrica degli articoli 22 e 23 della

- medesima legge;
- le disposizioni richiamate al precedente alinea comportano, rispettivamente, che:
 - per l'energia elettrica prodotta dalla parte non biodegradabile dei rifiuti, non si applichino i prezzi e le condizioni previste per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
 - le eccedenze da impianti alimentati da fonti assimilate di potenza maggiore o uguale a 10 MVA non possano più essere ritirate dai gestori di rete;
 - con la deliberazione n. 34/05, l'Autorità ha definito le modalità per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 (di seguito: ritiro dedicato), prevedendo disposizioni di carattere tecnico ed economico per l'attuazione delle relative disposizioni di legge alla luce dell'assetto del sistema elettrico e dello stato di evoluzione della normativa adottata dalla medesima Autorità;
 - il regime di ritiro dedicato regolato dalla deliberazione n. 34/05 ha trovato fondamento in una serie di elementi che, a partire dall'1 luglio 2007, in applicazione alla legge n. 125/07, hanno subito mutamenti tali da determinare la necessità di pervenire alla definizione di nuove condizioni per il funzionamento di tale regime;
 - a partire dall'1 luglio 2007, tutti i clienti hanno acquisito indistintamente la qualifica di cliente idoneo, il ruolo delle imprese distributrici è focalizzato sull'attività di distribuzione e, nel contempo, si è assistito al venir meno del mercato vincolato e dei meccanismi che regolano l'approvvigionamento elettrico per tale bacino di clienti;
 - pertanto, il ruolo di interfaccia commerciale nei confronti dei produttori ai fini del ritiro dedicato deve essere rivisto, prevedendo l'introduzione di una disciplina compatibile con l'attuale ruolo delle imprese distributrici, una valorizzazione dell'energia elettrica in linea con la valorizzazione del mercato elettrico e un'efficiente allocazione degli oneri conseguenti all'accesso al mercato elettrico dell'energia elettrica ritirata;
 - occorre ridefinire le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dedicato tenendo conto della completa apertura e del nuovo assetto del mercato elettrico, del fatto che il ritiro dedicato è una modalità di ritiro dell'energia elettrica alternativa rispetto al libero mercato, a cui i produttori possono comunque accedere direttamente o tramite un grossista, e che il ritiro dedicato debba prevedere semplificazioni e non anche incentivi per i produttori;
 - l'Autorità, con il documento per la consultazione 2 luglio 2007, n. 26/07, ha presentato alcune ipotesi per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente alinea;
 - nel corso della consultazione sono emerse, tra le altre, le seguenti considerazioni:
 - a. per quanto riguarda l'esigenza di rivedere il regime di ritiro dedicato al fine di renderlo coerente il nuovo assetto del mercato elettrico a seguito dell'1 luglio 2007, emerge un generale consenso;
 - b. per quanto riguarda l'individuazione di un nuovo intermediario commerciale in coerenza con il nuovo assetto del mercato elettrico a seguito dell'1 luglio 2007, il GSE viene ritenuto complessivamente un buon riferimento viste le competenze e il ruolo che attualmente ricopre nel sistema elettrico. Alcuni grossisti ritengono invece che il ruolo di intermediazione commerciale dovrebbe essere esteso ai grossisti alle medesime condizioni, per evitare che quantitativi crescenti di energia elettrica vengano sottratti alla vendita diretta ai clienti. Inoltre, alcuni grossisti chiedono che "qualora non sia garantita al grossista la possibilità di ritiro alle medesime condizioni del GSE, la

successiva vendita dell'energia da parte del GSE non avvenga in borsa ma questa sia ceduta ai clienti grossisti o finali". Anche alcune associazioni di produttori propongono l'individuazione di grossisti qualificati ai quali sia consentita l'applicazione delle stesse semplificazioni consentite al GSE. Ciò al fine di consentire al produttore di trarre vantaggio dal fatto di avere un unico interlocutore per le immissioni, i prelievi e la fornitura di combustibile;

- c. per quanto riguarda i prezzi di ritiro dell'energia elettrica, in generale i produttori e loro associazioni chiedono l'applicazione di prezzi medi mensili, per fascia o unici nel caso di fonti rinnovabili non programmabili, mentre i grossisti chiedono l'applicazione dei prezzi zionali orari, perché tale opzione permette una maggiore aderenza alle condizioni di mercato e quindi, a loro parere, minori distorsioni. Alcuni produttori e loro associazioni richiedono che il riferimento di prezzo, per le fonti rinnovabili, sia un prezzo unico a livello nazionale, in considerazione del fatto che l'ubicazione di un impianto alimentato da fonte rinnovabile non può essere scelta ma dipende dalla disponibilità della fonte. Infine alcune associazioni di produttori da impianti cogenerativi richiedono che sia estesa anche alla cogenerazione ad alto rendimento la possibilità di applicare i prezzi medi mensili indifferenziati per fasce orarie;
- d. per quanto riguarda i prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW, alcune associazioni segnalano la necessità di adeguarne il valore ai reali costi di esercizio, ritenuti molto elevati con particolare riferimento agli impianti idroelettrici di piccola taglia, eventualmente differenziandoli per fonte. Le medesime associazioni segnalano l'esigenza di adeguare annualmente i prezzi minimi garantiti sulla base dell'indice Istat, anziché sulla base del 40% del medesimo indice come attualmente avviene. I grossisti sottolineano la necessità di applicare i prezzi minimi garantiti anche nel caso di cessione dell'energia elettrica sul libero mercato per evitare di alterare il mercato escludendo di fatto i piccoli impianti dal raggio d'azione dei grossisti;
- e. per quanto riguarda la regolazione del servizio di dispacciamento in immissione, pur condividendo l'esigenza di migliorare la programmabilità e la prevedibilità delle immissioni degli impianti, i produttori non condividono l'obbligo di presentazione dei programmi di immissione (proposto per gli impianti alimentati da fonti programmabili di taglia superiore a 1 MW) né l'applicazione, seppur semplificata, dei corrispettivi di sbilanciamento. I grossisti invece condividono il tentativo di allineare le modalità per il ritiro dedicato alle condizioni del libero mercato. Viene inoltre segnalata la necessità di applicare a tutti, non solo nell'ambito del ritiro dedicato, il premio previsto al fine di migliorare la prevedibilità delle immissioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili. Alcune associazioni non condividono la presenza di un premio poiché ritengono che le immissioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili siano totalmente imprevedibili e che, quindi, non abbia senso promuoverne la prevedibilità.

Ritenuto opportuno prevedere che:

- ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, il gestore di rete cui l'impianto è connesso, che nella maggior parte dei casi coincide con l'impresa distributrice, si

limiti a svolgere le funzioni di ritiro “fisico” dell’energia elettrica oltre che di rilevazione e registrazione delle misure, poiché le imprese distributrici non svolgono più attività di commercializzazione dell’energia elettrica quali quelle precedentemente previste nell’ambito del mercato vincolato;

- il ritiro dedicato, al fine di garantire maggiori certezze e semplicità nelle procedure ai produttori, debba essere effettuato da un unico soggetto intermediario a livello nazionale e che i grossisti possano comunque rappresentare i produttori ai fini della gestione del rapporto con il GSE;
- venga ridefinito, ai fini del ritiro dedicato, il ruolo di intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico, assegnandolo al GSE in quanto il GSE medesimo:
 - a seguito del DPCM 11 maggio 2004, ha assunto un ruolo prevalentemente rivolto alla gestione, alla promozione e all’incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione in Italia;
 - ha già acquisito una considerevole esperienza nella gestione dell’energia elettrica ritirata nell’ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, inclusa la cessione della medesima energia al mercato;
 - cede già al mercato elettrico l’energia elettrica ritirata ai sensi dell’articolo 3, comma 3.11, della deliberazione n. 34/05 (eccedenze rispetto alle convenzioni Cip n. 6/92), come previsto dall’articolo 8 della deliberazione n. 112/06;
 - è in grado di soddisfare le necessità di monitoraggio centralizzato dei flussi commerciali collegati al regime di ritiro dedicato;
- il GSE ritiri commercialmente l’energia elettrica dai produttori aventi diritto, rivendendo tale energia sul mercato elettrico, in applicazione alla regolazione vigente, e garantendone il monitoraggio a livello nazionale;
- le differenze, positive o negative, ove presenti, tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro commerciale dell’energia elettrica e i ricavi ottenuti dal GSE dalla vendita di tale energia sul mercato, oltre che gli altri costi sostenuti dal GSE in applicazione del presente provvedimento, vengano compensate dal Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato, alimentato dalla componente tariffaria A₃.

Ritenuto opportuno prevedere che:

- il ritiro commerciale dell’energia elettrica per gli aventi diritto sia regolato da una convenzione, sottoscritta dal produttore e dal GSE, che sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica immessa e all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione dell’energia elettrica, ma che non sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione e alla conclusione del regolamento di esercizio dell’impianto né la regolazione relativa ad eventuali prelievi di energia elettrica effettuati dal produttore;
- al fine di evitare comportamenti opportunistici, il produttore che si avvale delle modalità di ritiro dedicato debba richiedere il ritiro dell’intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella autoconsumata istantaneamente e di quella ceduta nell’ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all’articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03;
- ai fini del ritiro dedicato, si faccia riferimento al prezzo di vendita zonale, in quanto più aderente alle condizioni economiche di mercato per la vendita e perché garantisce la continuità con l’attuale deliberazione n. 34/05, che fa riferimento ad un prezzo di vendita costituito dalla somma tra i prezzi medi mensili definiti

dall'Acquirente unico e il valore medio mensile della componente a copertura dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (cd. componente CCT);

- ai fini di ridurre i rischi di distorsione del mercato e di contenere gli oneri a carico della collettività derivanti da scostamenti dal regime di mercato, il GSE riconosca i prezzi zionali orari;
- il GSE riconosca i prezzi minimi garantiti definiti dall'Autorità per il primo e il secondo milione di kWh immessi in rete annualmente da ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW, al fine di assicurare la sopravvivenza economica agli impianti di minori dimensioni anche qualora i prezzi di mercato dovessero scendere significativamente, considerati i benefici in termini ambientali, di tutela del territorio e di sviluppo delle risorse marginali o residuali che detti impianti comportano;
- i prezzi minimi garantiti e gli scaglioni di produzione entro cui si applicano vengano rivisti e differenziati per fonti, con successivi provvedimenti, anche tenendo conto dei risultati delle analisi che l'Autorità sta conducendo in materia di costi di generazione da fonti rinnovabili nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 317/06, a partire dalle fonti per le quali vi sono già dati disponibili;
- il GSE regoli con i produttori che si avvalgono del ritiro dedicato i corrispettivi previsti per il servizio di trasporto dalla regolazione vigente;
- il GSE regoli con i produttori che si avvalgono del ritiro dedicato i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni previsti dalla regolazione vigente, limitatamente agli impianti di potenza attiva nominale superiore a 50 kW;
- siano introdotti degli strumenti, il più possibile di semplice applicazione per i produttori, che promuovano una corretta programmazione degli impianti di produzione di energia elettrica, seppur di piccola taglia, al fine di minimizzare l'impatto che la totale assenza di programmazione ha sul sistema elettrico, in termini di costi di dispacciamento;
- i produttori responsabili di impianti alimentati da fonti non rinnovabili o da fonti rinnovabili programmabili siano tenuti alla presentazione dei programmi di immissione al GSE, ad eccezione del caso di impianti programmabili con potenza fino a 1 MW, per i quali la presentazione dei programmi di immissione al GSE sia una facoltà del produttore;
- il GSE applichi ai produttori che si avvalgono del ritiro dedicato dei corrispettivi a copertura dei costi di sbilanciamento in misura proporzionale all'energia elettrica immessa, nel caso di impianti alimentati da fonti programmabili di potenza fino a 1 MW per i quali non sono stati presentati i programmi di immissione, e in misura proporzionale allo sbilanciamento effettivo per tutti gli altri impianti alimentati da fonti programmabili;
- il GSE definisca delle procedure finalizzate a migliorare la prevedibilità delle immissioni di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, tenendo conto della serie storica dei dati di immissione dei medesimi impianti come forniti dai produttori al GSE;
- il GSE applichi ai produttori che si avvalgono del ritiro dedicato un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, a copertura dei costi amministrativi, fino a un massimo di 3.500 euro all'anno per impianto;
- la deliberazione n. 111/06 sia modificata al fine di consentire l'applicazione del presente provvedimento, definendo il GSE quale utente del dispacciamento in immissione e operatore di mercato per le unità di produzione che si avvalgono del ritiro dedicato;
- il Testo integrato sia modificato, per il prossimo periodo regolatorio, anche al fine

di consentire l'applicazione del presente provvedimento, definendo il GSE quale soggetto tenuto alla regolazione, con le imprese distributrici e con Terna, dei corrispettivi relativi al servizio di trasporto in immissione;

- i corrispettivi di cui ai precedenti alinea siano periodicamente aggiornati coerentemente con l'evoluzione della regolazione vigente

DELIBERA

1. di approvare le modalità e le condizioni tecnico economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all'*Allegato A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare la deliberazione n. 111/06 nei punti di seguito indicati:

- all'articolo 1, comma 1.1, la definizione:
 “energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 è l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 34/05. L'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di potenza inferiore a 10 MVA alimentate dai rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03;”

è sostituita dalla seguente:

“energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 è l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 280/07;”;

- all'articolo 1, comma 1.1, la definizione:
 “energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 è l'energia elettrica ritirata dal gestore di rete ai sensi del comma 41, della legge n. 239/04, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 34/05;”

è sostituita dalla seguente:

“energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 è l'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 41, della legge n. 239/04, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 280/07;”;

- all'articolo 1, comma 1.1, la definizione:
 “il Gestore del sistema elettrico è la società Gestore del sistema elettrico – GRTN SpA di cui al DPCM 11 maggio 2004;”

è sostituita dalla seguente:

“il Gestore dei servizi elettrici è la società Gestore dei servizi elettrici – GSE SpA di cui al DPCM 11 maggio 2004;”;

- all'articolo 4, comma 4.1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 “e) il Gestore dei servizi elettrici per le unità di produzione CIP6/92 oltre che per le unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04.”;

- all'articolo 4, il comma 4.3 è soppresso;
- all'articolo 4, comma 4.5, le parole “ad eccezione delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 per la quale il soggetto si sia avvalso del gestore di rete per la conclusione del medesimo contratto” sono soppresse;
- all'articolo 8, comma 8.1, le lettere i) e j) sono sostituite dalle seguenti:

“ i) unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 ad eccezione delle unità di

produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;

j) unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;

k) unità di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a j) del presente comma.”;

- all’articolo 8, comma 8.2, la lettera i) è sostituita dalle seguenti:

“ i) unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 ad eccezione delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;

j) unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04 alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;”;

- all’articolo 8, comma 8.2, lettera g), le parole “da h) a i)” sono sostituite dalle seguenti “da h) a j)”;
 - all’articolo 10, comma 10.4, le parole “ad eccezione delle unità di produzione di cui al comma 8.2, lettera i)” sono soppresse;
 - all’articolo 10, il comma 10.5 è soppresso;
 - all’articolo 14, il comma 14.8 è soppresso;
 - all’articolo 14, il comma 14.9 è soppresso;
 - all’articolo 18, il comma 18.5 è soppresso;
 - all’articolo 36, comma 36.1, le parole “, ad eccezione di quelli relativi ad unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04” sono soppresse;
 - all’articolo 36, il comma 36.2 è soppresso;
 - all’articolo 38, comma 38.1, lettera a), le parole “, ad eccezione dei punti di dispacciamento delle unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04,” sono soppresse;
 - all’articolo 38, il comma 38.3bis è soppresso;
 - all’articolo 38, il comma 38.4 è soppresso;
 - all’articolo 40, il comma 40.7 è soppresso;
 - all’articolo 43, comma 43.2, le parole “, ad eccezione dei punti di dispacciamento per unità di produzione d.lgs. 387/03 o l. 239/04,” sono soppresse;
 - all’articolo 43, il comma 43.4 è soppresso;
 - nel testo della deliberazione, le parole “Gestore del sistema elettrico” sono sostituite dalle parole “Gestore dei servizi elettrici”;
3. di prevedere, per le convenzioni stipulate ai sensi della deliberazione n. 34/05 e vigenti al 31 dicembre 2007, che i gestori di rete competenti, entro il 30 novembre 2007, diano comunicazione ai produttori del venir meno, a decorrere dall’1 gennaio 2008, del rapporto contrattuale preesistente e della possibilità di sostituirlo, dalla medesima data, con un nuovo rapporto contrattuale da siglare con il GSE in applicazione del presente provvedimento.
 4. di prevedere che i produttori per i quali, al 31 dicembre 2007, è vigente una convenzione siglata, ai sensi della deliberazione n. 34/05, con il gestore di rete cui

l'impianto è connesso e che intendano accedere al ritiro dedicato secondo le modalità di cui al presente provvedimento a decorrere dall'1 gennaio 2008 siano tenuti a:

- i. presentare al GSE un'istanza analoga a quella di cui al comma 3.1 dell'Allegato A;
 - ii. trasmettere al GSE, secondo modalità da quest'ultimo definite, i dati del proprio impianto, ivi inclusa la convenzione siglata con il gestore di rete competente e vigente fino al 31 dicembre 2007;
5. di prevedere che l'*Allegato A* al presente provvedimento, oltre che il punto 2 del presente provvedimento, abbia effetti a decorrere dall'1 gennaio 2008;
 6. di prevedere che, transitoriamente e comunque non oltre il 31 maggio 2008, fino a che sia completata la predisposizione e il collaudo dei sistemi informatici necessari per la gestione dei programmi orari e dei profili orari di immissione, il GSE riconosca ai produttori, in acconto e salvo conguaglio, prezzi medi di ritiro dell'energia elettrica immessa;
 7. di abrogare la deliberazione n. 34/05 a decorrere dall'1 gennaio 2008, ad eccezione dell'articolo 8, commi 8.2 e 8.3, della medesima deliberazione che mantengono la loro validità fino al 31 maggio 2008;
 8. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 111/06 nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;
 9. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.

**MODALITÀ E CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER IL RITIRO
DELL'ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387, E DEL COMMA
41 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
Definizioni**

- 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Trasporto, nonché le seguenti definizioni:
- a) **energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03** è l'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride, nonché dagli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziata o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;
 - b) **energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04** è l'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride, e l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dagli impianti, di potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziata o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;

- c) **energia elettrica immessa**, ai fini della remunerazione dell'energia elettrica e della disciplina degli sbilanciamenti, è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 12, comma 12.6, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06;
- d) **GSE** è la società Gestore dei servizi elettrici Spa;
- e) **gestore di rete** è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99;
- f) **impianto idroelettrico** è l'insieme delle opere di presa, di adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettromeccaniche a cui è associato il disciplinare di concessione di derivazione d'acqua. Nel caso in cui più impianti idroelettrici, tra loro indipendenti e ciascuno con un proprio punto di connessione alla rete, abbiano un solo disciplinare di concessione idroelettrica riferito ad un valore unico di potenza nominale media annua per l'insieme degli impianti, ai soli fini dell'applicazione del presente provvedimento, essi sono trattati come impianti separati, ciascuno con un valore di potenza nominale media annua ottenuto attribuendo il valore complessivo in maniera proporzionale alla potenza attiva nominale del singolo impianto;
- g) **impianto** (non idroelettrico) è, di norma, l'insieme dei gruppi di generazione di energia elettrica posti a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi;
- h) **potenza apparente nominale di un generatore** è il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo, come fissato all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminato a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
- i) **potenza apparente nominale di un impianto** è la somma, espressa in MVA, delle potenze apparenti nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;
- j) **potenza attiva nominale di un generatore** è la massima potenza attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
- k) **potenza attiva nominale di un impianto** è la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto;
- l) **potenza nominale media annua** è, per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all'applicazione del deflusso minimo vitale;
- m) **ritiro dedicato** è il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l'impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dal presente provvedimento.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1. Il presente provvedimento disciplina le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e di cui al comma 41 della legge n. 239/04.
- 2.2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono le finalità di consentire l'accesso indiretto al mercato elettrico secondo principi di semplicità procedurale, condizioni di certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04.

TITOLO II

MODALITÀ PROCEDURALI

Articolo 3

Procedure per il ritiro dell'energia elettrica

- 3.1. Il produttore che intende avvalersi del ritiro dedicato presenta istanza al GSE, utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell'Autorità.
- 3.2. Il GSE stipula con il produttore la convenzione per la regolazione economica del ritiro dell'energia elettrica, ivi incluse le tempistiche di pagamento, secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell'Autorità.
- 3.3. La convenzione di cui al comma 3.2, sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione dell'energia elettrica. Tale convenzione è di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile.
- 3.4. Il produttore che intende avvalersi del ritiro dedicato è tenuto a richiedere il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi, al netto quindi degli autoconsumi in sito, ad eccezione dell'energia elettrica ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali richiamate dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04.
- 3.5. Nei casi di cui al comma 3.1, il ritiro dell'energia elettrica secondo le modalità di cui al presente provvedimento può avere inizio a decorrere dal decimo giorno successivo a quello in cui viene inoltrata al GSE l'istanza di cui al comma 3.1. Nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, la data di inoltro coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte del GSE, come da quest'ultimo registrata.
- 3.6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione operativa del ritiro dedicato, il GSE predispone un apposito portale informatico.

Articolo 4

Gestione della convenzione per il ritiro dedicato

- 4.1. La convenzione di cui al comma 3.2 regola le condizioni economiche relative al ritiro dedicato, nonché le condizioni economiche relative al servizio di trasporto e di dispacciamento in immissione.
- 4.2. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.2, il GSE, dando separata evidenza alle diverse voci:
 - a) riconosce i prezzi definiti all'articolo 6 e/o all'articolo 7 per l'energia elettrica oggetto del ritiro dedicato;
 - b) applica i corrispettivi di cui all'articolo 13, comma 13.1, lettera b), e all'articolo 16 del Testo Integrato Trasporto;
 - c) per i soli impianti di potenza attiva nominale superiore a 50 kW, applica i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni di cui all'articolo 36, comma 36.1, della deliberazione n. 111/06;
 - d) per i soli impianti alimentati da fonti programmabili, applica i corrispettivi di sbilanciamento calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 8;
 - e) applica un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore, di cui alla lettera a), dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, a copertura dei costi amministrativi, fino a un massimo di 3.500 euro all'anno per impianto.
- 4.3. Nel caso in cui più impianti presentino un unico punto di connessione alla rete e non sia possibile misurare separatamente le quantità di energia elettrica immesse in rete da ciascun impianto, l'attribuzione ai singoli impianti dell'energia elettrica complessivamente immessa viene effettuata dal GSE secondo un criterio di proporzionalità alle quantità totali di energia elettrica lorda prodotta da ogni impianto. A tal fine, il produttore è tenuto a trasmettere al GSE, su base mensile, le misure dell'energia elettrica prodotta da ogni impianto, oltre che, su base annuale per l'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza, ove prevista dalla legislazione vigente.

Articolo 5

Obblighi procedurali per i produttori

- 5.1. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i produttori, per ogni impianto, sono tenuti a:
 - a) fornire al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto, i dati necessari al medesimo GSE come da quest'ultimo indicati;
 - b) nel caso di impianti di potenza attiva nominale superiore a 1 MW alimentati da fonti programmabili, oltre che nel caso di impianti di potenza apparente nominale maggiore o uguale a 10 MVA, trasmettere al GSE, tramite il portale informatico da quest'ultimo predisposto, il programma di immissione riferito a ciascuna ora dell'anno. Il medesimo produttore può modificare tale programma entro le ore 17 del secondo giorno precedente a quello cui il programma medesimo è riferito;

- c) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, trasmettere al GSE, secondo modalità da quest'ultimo definite, i dati storici disponibili relativi alla disponibilità della fonte ed alle immissioni dell'energia elettrica, oltre che altri dati eventualmente richiesti dal GSE al fine di consentire il miglioramento delle previsioni di immissione da tali impianti. Il GSE segnala all'Autorità i casi di reiterata inadempienza al suddetto obbligo, ai fini dell'adozione di provvedimenti di propria competenza. Detti casi di reiterata inadempienza possono comportare la risoluzione della convenzione di cui al comma 3.2;
- d) consentire l'accesso all'impianto e alle relative infrastrutture al GSE e agli altri soggetti di cui il medesimo può avvalersi per l'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 11 del presente provvedimento;
- e) nei casi in cui l'energia elettrica venga ritirata, come eccedenza, dagli impianti, di potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, trasmettere al GSE, con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, al termine di ogni anno solare ed entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, i dati a consuntivo relativi all'anno precedente della quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto e della quantità di energia elettrica autoconsumata, nonché ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza, per l'anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99. Qualora il titolo di autoproduttore non dovesse essere soddisfatto per l'anno precedente, il produttore è tenuto a versare al GSE un ulteriore corrispettivo a copertura dei costi amministrativi pari all'1% del controvalore dell'energia elettrica ritirata, nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04.

5.2. I produttori, per ogni impianto di potenza attiva nominale inferiore a 1 MW alimentato da fonti programmabili e per ogni impianto di potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentato da fonti non programmabili, possono trasmettere al GSE il programma di immissione riferito a ciascuna ora dell'anno, applicando quanto previsto dal comma 5.1, lettera b).

TITOLO III **CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RITIRO DEDICATO**

Articolo 6 *Prezzi di ritiro dell'energia elettrica*

6.1. Per l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e di cui al comma 41 della legge n. 239/04 il GSE riconosce al produttore, in ciascuna ora, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06.

Articolo 7

Prezzi minimi garantiti

- 7.1. L'Autorità definisce i prezzi minimi garantiti per il ritiro dell'energia elettrica immessa annualmente dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride. I prezzi minimi garantiti sono differenziati per fonte, sono definiti per scaglioni progressivi e sono riferiti all'anno solare.
- 7.2. I prezzi minimi garantiti di cui al comma 7.1, su richiesta del produttore all'atto della stipula della convenzione e in alternativa ai prezzi di cui all'articolo 6, vengono riconosciuti dal GSE limitatamente ai primi due (2) milioni di kWh di energia elettrica immessa. Il produttore può modificare tale richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l'intero anno solare successivo, dandone comunicazione al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite. Per l'energia elettrica immessa annualmente ed eccedente i primi due (2) milioni di kWh, il GSE riconosce i prezzi di cui all'articolo 6.
- 7.3. Nel caso in cui i prezzi minimi garantiti vengano applicati a partire da un qualsivoglia giorno successivo all'1 gennaio, i valori estremi che individuano ciascuno scaglione delle quantità di energia elettrica progressivamente ritirate nel corso dell'anno solare devono essere moltiplicati per il rapporto tra il numero dei giorni residui di applicabilità nell'ambito dell'anno solare e il numero complessivo dei giorni dell'anno solare.
- 7.4. Qualora, al termine di ciascun anno solare, il prodotto tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita sia inferiore al prodotto tra i prezzi di cui all'articolo 6 e la stessa quantità di energia elettrica, il GSE riconosce, a conguaglio, i prezzi di cui all'articolo 6.
- 7.5. Nelle more dei provvedimenti di cui al comma 7.1, i prezzi minimi garantiti sono definiti applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale. Con riferimento all'anno 2007, i prezzi minimi garantiti assumono i seguenti valori:
 - a) per i primi 500.000 di kWh annui, 96,4 euro/MWh;
 - b) da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui, 81,2 euro/MWh;
 - c) da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui, 71,0 euro/MWh;

Articolo 8

Determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento relativi ad impianti alimentati da fonti programmabili

- 8.1. Il GSE determina, con cadenza mensile, lo sbilanciamento imputabile a ciascun impianto alimentato da fonti programmabili (*SBIM*) per cui sono disponibili i programmi orari di immissione ai sensi del comma 5.1, lettera b), o del comma 5.2. Tale sbilanciamento imputabile è calcolato come somma dei valori assoluti delle differenze tra l'energia elettrica immessa e il programma di immissione di ciascuna ora del mese di competenza. Nei casi di cui al comma 5.1, lettera b), in

assenza del programma di immissione, il GSE assume programmi di immissione pari a zero.

$$SBIM_i = \sum_{h=1}^n |I_h - P_h| \text{ [MWh]}$$

dove:

- $SBIM_i$ = sbilanciamento imputabile all'impianto i -esimo alimentato da fonti programmabili per il quale il produttore è tenuto a (o ha scelto di) trasmettere il programma di immissione;
- I_h = energia elettrica immessa nell'ora h del mese di competenza dall'impianto;
- P_h = programma di immissione dell'impianto per l'ora h del mese di competenza;
- n = numero delle ore del mese di competenza.

8.2. Entro il giorno venti (20) del secondo mese successivo a quello di competenza il GSE calcola:

- a) per ciascun periodo rilevante del mese di competenza e per ciascun punto di dispacciamento comprendente impianti alimentati da fonti programmabili, la quota onerosa dei corrispettivi orari di sbilanciamento attribuiti da Terna al GSE (OS_h). Detti corrispettivi, espressi in € sono pari alla somma algebrica tra il corrispettivo di sbilanciamento effettivo attribuito da Terna ai sensi dell'articolo 40, comma 40.1, della deliberazione n. 111/06 ed il prodotto tra lo sbilanciamento effettivo e il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06;

$$OS_h = C^{sbil}_h - P^Z_h \cdot Sbil_h \text{ [€]}$$

dove:

- OS_h = quota onerosa del corrispettivo orario di sbilanciamento attribuito da Terna al GSE;
- C^{sbil}_h = corrispettivo di sbilanciamento attribuito al punto di dispacciamento da Terna nell'ora h , ai sensi dell'articolo 40, comma 40.1, della deliberazione n. 111/06;
- P^Z_h = prezzo di vendita dell'energia elettrica nella zona in cui ricade il punto di dispacciamento per l'ora h ;
- $Sbil_h$ = sbilanciamento effettivo del punto di dispacciamento nell'ora h ai sensi dell'articolo 39 della deliberazione n. 111/06.

- b) per il mese di competenza e per ciascun punto di dispacciamento comprendente impianti alimentati da fonti programmabili, il corrispettivo mensile attribuibile agli impianti alimentati da fonti programmabili (OS_m), pari alla somma dei corrispettivi di cui alla lettera a);

$$OS_m = \sum_{h=1}^n OS_h \text{ [€]}$$

dove:

- OS_m = quota onerosa del corrispettivo mensile di sbilanciamento attribuito da Terna al GSE.

- c) per il mese di competenza e per ciascun punto di dispacciamento comprendente impianti alimentati da fonti programmabili, il corrispettivo unitario di sbilanciamento medio mensile (CSM_m), espresso in €/MWh, pari al rapporto tra il corrispettivo di cui alla lettera b) e l'energia elettrica complessivamente immessa dagli impianti alimentati da fonti programmabili che si avvalgono del ritiro dedicato e che appartengono al medesimo punto di dispacciamento;

$$CSM_m = \frac{OS_m}{I_{m,tot}} \text{ [€/MWh]}$$

dove:

- CSM_m = corrispettivo unitario di sbilanciamento medio mensile nel mese e per il punto di dispacciamento di competenza;
- $I_{m,tot}$ = energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti programmabili che si avvalgono del presente provvedimento e che appartengono al punto di dispacciamento.

- d) per ciascun impianto alimentato da fonti programmabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW per i quali i produttori non hanno trasmesso al GSE il programma di immissione, i corrispettivi di sbilanciamento imputabili ($CSBnoprogram_m$), espressi in €, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di sbilanciamento medio mensile di cui alla lettera c) e la quantità di energia elettrica immessa;

$$CSBnoprogram_m = CSM_m \cdot I_m \text{ [€]}$$

dove:

- $CSBnoprogram_m$ = corrispettivo di sbilanciamento imputabile all'impianto alimentato da fonte programmabile di potenza attiva nominale fino a 1 MW, per il quale il produttore non ha trasmesso il programma di immissione nel mese di competenza;
- I_m = energia elettrica immessa dall'impianto nel mese di competenza.

- e) per il mese di competenza e per ciascun punto di dispacciamento comprendente impianti alimentati da fonti programmabili, la differenza ($OSres_m$), espressa in €, tra i corrispettivi attribuibili agli impianti alimentati da fonti programmabili di cui alla lettera b) e la somma dei corrispettivi di sbilanciamento imputabili di cui alla lettera d) relativi agli impianti che appartengono al medesimo punto di dispacciamento;

$$OSres_m = OS_m - \sum_{i=1}^k CSBnoprogram_{m,i} \text{ [€]}$$

dove:

- $OSres_m$ = onere di sbilanciamento residuo, relativo al mese e al punto di dispacciamento di competenza;
- $CSBnoprogram_{m,i}$ = corrispettivo di sbilanciamento imputabile all'impianto i -esimo alimentato da fonte programmabile per il quale il produttore non ha trasmesso il programma di immissione nel mese di competenza.

- f) per ciascun impianto alimentato da fonti programmabili per cui sono disponibili i programmi orari di immissione ai sensi del comma 5.1, lettera b), o del comma 5.2, i corrispettivi di sbilanciamento imputabili ($CSBprog_m$), espressi in € pari al prodotto tra lo sbilanciamento mensile imputabile, di cui al comma 8.1, ed il rapporto tra i corrispettivi di cui alla lettera e) e la somma degli sbilanciamenti mensili imputabili agli impianti alimentati da fonti programmabili per cui sono disponibili i programmi orari di immissione ai sensi del comma 5.1, lettera b), o del comma 5.2, che appartengono al medesimo punto di dispacciamento.

$$CSBprog_{m,i} = OSres_m \cdot \frac{SBIM_i}{\sum_{i=1}^k SBIM_i} \quad [€]$$

dove:

- $CSBprog_{m,i}$ = corrispettivo di sbilanciamento imputabile all'impianto alimentato da fonte programmabile per il quale il produttore è tenuto a (o ha scelto di) trasmettere il programma di immissione nel mese di competenza;

Articolo 9

Miglioramento della prevedibilità delle immissioni di energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili

- 9.1. Il GSE definisce le procedure necessarie per migliorare la prevedibilità delle immissioni di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, dandone comunicazione al Direttore della Direzione mercati dell'Autorità. Ai fini dell'applicazione di tali procedure il GSE utilizza anche i dati resi disponibili dai produttori ai sensi del comma 5.1, lettera c).

TITOLO IV

ACCESSO AL SISTEMA ELETTRICO DELL'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA

Articolo 10

Cessione al mercato dell'energia elettrica ritirata

- 10.1. Il GSE cede al mercato l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04, in qualità di utente del dispacciamento in immissione, applicando quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06.
- 10.2. Con riferimento all'energia elettrica oggetto del ritiro dedicato, il GSE regola con Terna il corrispettivo per il servizio di trasmissione previsto dall'articolo 16, comma 16.1, del Testo Integrato Trasporto e regola con le imprese distributrici i corrispettivi per il servizio di trasporto previsti dall'articolo 13 del Testo Integrato Trasporto. A tal fine e limitatamente all'energia elettrica oggetto del ritiro dedicato, le imprese distributrici riconoscono al GSE, anziché ai soggetti titolari degli impianti di produzione di energia elettrica, il corrispettivo previsto dall'articolo 13, comma 13.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11
Verifiche

- 11.1. Il GSE effettua le verifiche sugli impianti che si avvalgono del ritiro dedicato, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.
- 11.2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 11.1, il GSE può avvalersi, previa approvazione dell'Autorità, della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico.
- 11.3. Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all'Autorità, che adotta i provvedimenti di propria competenza.

Articolo 12

Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l'applicazione del ritiro dedicato

- 12.1. La differenza tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro commerciale dell'energia elettrica e i ricavi derivanti al GSE dalla vendita della medesima energia elettrica è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.
- 12.2. La remunerazione delle attività svolte dal GSE ai fini di migliorare la prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, previa verifica da parte dell'Autorità e tenendo conto dei risultati ottenuti. A tal fine, il GSE, con cadenza annuale, trasmette all'Autorità i dati mensili di sbilanciamento effettivo relativi ai punti di dispacciamento che includono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.
- 12.3. I costi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal GSE ai sensi dell'articolo 11, sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, previa comunicazione all'Autorità al fine della verifica da parte della medesima Autorità.
- 12.4. Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A₃, il GSE comunica all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, trimestralmente, entro la prima decade del mese che precede l'aggiornamento della tariffa elettrica:
 - a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell'anno in corso, delle quantità di energia ritirate secondo le modalità di cui al presente provvedimento e il conseguente fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e

- assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto;
- b) la previsione, per i mesi residui dell'anno in corso, oltre che per l'anno successivo, del gettito necessario ai fini dell'applicazione del presente provvedimento.
- 12.5. Nelle comunicazioni di cui al comma 12.4, il GSE evidenzia l'incidenza sul fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate dei singoli elementi riportati nei commi 4.2, 7.1, 9.1, 11.1 e 11.2.
- 12.6. Con cadenza annuale, il GSE trasmette all'Autorità una descrizione delle attività svolte nell'anno precedente e di quelle da svolgere nell'anno corrente e nei due anni successivi in applicazione degli articoli 9 e 11 del presente provvedimento, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti nell'anno precedente e i preventivi di spesa per l'anno corrente e i due anni successivi.

Articolo 13

Ulteriori obblighi informativi

- 13.1. I soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di riferimento, trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate.
- 13.2. Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa le informazioni di cui al comma 13.1 riferite ad un periodo storico pari al massimo di cinque anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.
- 13.3. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2009, il GSE trasmette all'Autorità l'elenco completo degli impianti, dando evidenza della denominazione, tipologia, dimensione, ragione sociale dei soggetti titolari degli impianti e quantità annuali di energia elettrica ritirata.
- 13.4. Il GSE, a titolo informativo, pubblica sul proprio sito internet, con cadenza mensile:
- i prezzi medi mensili per fascia oraria, calcolati come media, per ciascuna fascia oraria, dei prezzi zionali orari ponderata sulle quantità di energia complessivamente vendute in ogni relativo punto di dispacciamento gestito dal GSE;
 - i prezzi unici mensili calcolati come media, per ciascun mese, dei prezzi zionali orari ponderata sulle quantità di energia complessivamente vendute in ogni relativo punto di dispacciamento gestito dal GSE.